

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)

E LA PARROCCHIA SANTA GIUSTINA IN LOVA

PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Addi, xx xxxxxxxxxxxxxxxx 2018, presso la sede municipale, tra

Il **COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA** (VE), codice fiscale 00617710272, in persona diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliata per la carica in Campagna Lupia, via della Repubblica n. 34, legittimata a stipulare in nome e per conto del Comune ai sensi dell'art. 53 dello Statuto e in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 05/08/2015, in seguito per brevità indicato "*il Comune*", da una parte,

e

la **PARROCCHIA Santa Giustina**, ente gestore della Scuola d'infanzia paritaria "Maria Immacolata" con sede in Lova, via della Laguna n. 2, in persona del Parroco legale rappresentante don XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in seguito per brevità indicata "*ente gestore*" o "*Scuola*",

PREMESSO che:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla L. 62/2000, e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell’Infanzia: finalità e obiettivi.

2.1. Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia svolti dalla locale Scuola dell’Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.

2.2. Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell’Infanzia di cui al comma 2.1. si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l’onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal succ. art. 7.

La Scuola:

2.3. si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l’attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;

2.4. dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi.

2.5. dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l’aggiornamento permanente;

2.6. si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti.

2.7. favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente.

2.8. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;

2.9. in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;

2.10. si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.

2.11. La Scuola si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L’immobile è di proprietà della Parrocchia.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

3.1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo.

3.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l’iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune.

3.3. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell’infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.

3.4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

3.5. La Scuola può istituire, previa autorizzazione dalle autorità amministrative competenti, il servizio di nido integrato.

Art. 4 –Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.

4.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica.

4.2. Per l’inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all’apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d’intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell’assistenza socio sanitaria.

4.3. L’onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi.

4.4. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (“casi sociali”).

4.5. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i “casi sociali” con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

Art. 5 – Altri servizi.

5.1. La Scuola e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell'orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc.

5.2. Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 6 – Le rette.

6.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

6.2. L'ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

6.3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

Art. 7 – Contributi del Comune.

7.1. L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della LR. 11/2001) e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie.

7.2. Il contributo comunale viene determinato come segue:

- a) € 2.500,00 nel caso fosse attivato, presso la Scuola, il servizio d'asilo nido o la Sezione Primavera;
- b) € 1.000,00 per ogni sezione dell'infanzia attivata;
- c) € 8.000,00 alla scuola paritaria di **Lova**, a titolo di contributo che intende salvaguardare l'istruzione prescolare nelle frazioni;
- d) una quota pro-capite per ogni alunno iscritto, la cui frequenza sia regolarmente documentata dai registri di classe, purché le presenze siano superiori alle assenze; tale quota sarà determinata sottraendo dal contributo complessivo annuo disponibile per le scuole paritarie l'ammontare complessivo delle quote corrisposte sulla base delle lettere a), b) e c) del presente articolo. La somma residua sarà suddivisa in rapporto al numero complessivo degli alunni iscritti a ciascuna scuola (per la sola scuola dell'infanzia, esclusi gli iscritti al nido ed alla sezione primavera).

Il Comune si riserva di elevare gli importi suddetti ovvero erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità della Scuola per interventi sulla struttura o per progetti innovativi, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

7.3. Il Comune si impegna a versare il contributo con le seguenti scadenze:

- le quote fisse di cui ai punti a), b) e c) entro il 15 ottobre di ogni anno previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 8, per l'anno scolastico in corso;
- il saldo, relativo agli importi di cui alla lettera d), sulla scorta delle possibilità di bilancio dell'ente, entro il 15 dicembre dell'anno successivo.

Per l'anno scolastico 2018/19, in fase di prima applicazione della presente convenzione, l'acconto sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 8, o, se già presentata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La liquidazione della quota a saldo avverrà previa presentazione, da parte di tutte le scuole paritarie del territorio, entro il 31 luglio della documentazione di seguito indicata:

- a) estratto del bilancio consuntivo di gestione per l'esercizio finanziario di riferimento, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna Scuola;
- b) un elenco dei bambini che hanno frequentato nell'anno scolastico concluso, suddiviso per sezione di appartenenza accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola ove si dichiara che le presenze degli alunni in elenco sono state superiori alle assenze;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola ove si dichiara che le spese sostenute per il personale ammontano alla quota indicata nel bilancio consuntivo, e che il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale stesso risulta essere conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per il personale religioso la predetta dichiarazione dovrà esplicitare che le spese sostenute per il medesimo

rispondono ai contenuti della Convenzione stipulata con gli Ordini Religiosi d'appartenenza. In luogo di detta dichiarazione potrà essere esibita copia del mod. 770 relativo alla gestione finanziaria di riferimento.

7.4. Dal contributo di cui ai commi precedenti (contributo ordinario) sono esclusi gli interventi economici per l'integrazione scolastica dei disabili e per i "casi sociali" trattati con separati provvedimenti.

Art. 8 – Documentazione.

8. 1. La Scuola è tenuta a presentare, entro il 30 settembre, al Comune:

a) una scheda informativa contenente:

- il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti;
- l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune di Campagna Lupia;
- il numero delle sezioni attivate;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche

b) il bilancio di previsione.

Art. 9 – Partecipazione del Comune.

9.1. Si premette che la Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche).

9.2. Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della scuola in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo.

9.3. Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante della Scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all'edificio, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti l'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

Art. 10 – Durata della convenzione.

10.1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a far tempo dal 01.09.2018. Essa potrà rinnovarsi solamente per un periodo di ulteriori tre anni, previo accordo tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 11 – Spese di contratto.

11.1. La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto:

– per il Comune di Campagna Lupia

– per la Parrocchia di Campagna Lupia
